

# FACOLTÀ DI FARMACIA

## Capo 1

### Scuola di specializzazione in farmacologia

#### Art. 1.1

Alla facoltà è annessa la scuola di specializzazione in farmacologia.

#### Art. 1.2

La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacologia al termine del corso di studi che ha durata biennale.

Nel secondo anno di corso la scuola si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico.

#### Art. 1.3

Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienza delle preparazioni alimentari, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria.

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento degli esami di fisiologia generale o umana e di farmacologia o farmacologia e farmacognosia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari.

#### Art. 1.4

Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

I anno:

- Biometria e statistica;
- Patologia generale;
- Endocrinologia;
- Farmacologia generale;
- Farmacologia cellulare;
- Farmacologia biochimica;
- Tossicologia sperimentale;
- Microbiologia e igiene.

II anno:

a) indirizzo sperimentale:

- Radiochimica e radiobiologia;
- Disegno degli esperimenti;
- Studio delle attività farmacologiche;
- Immunochimica;
- Neuropsicofarmacologia;
- Chemioterapia;
- Interazione fra farmaci.

b) indirizzo terapeutico:

- Disegno degli esperimenti;
- Farmacologia nello sviluppo e dell'età avanzata;
- Farmacologia cardiovascolare;
- Farmaci degli stati dismetabolici;
- Neuropsicofarmacologia;
- Chemioterapia antimicrobica, antivirale, antitumorale;
- Interazioni fra farmaci;
- Scienza dell'alimentazione.

## Art. 1.5

La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Napoli presso i propri laboratori. I corsi teorici e pratici possono essere integrati da conferenze, seminari e dimostrazioni svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti.

La direzione della scuola è affidata ad un docente di ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà per la durata di tre anni, scelti tra i docenti di discipline chimico farmaceutiche (due) e farmacologiche (tre).

Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili.

In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.

## Art. 1.6

Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal Rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

## Art. 1.7

Il numero massimo di iscritti alla scuola è di quindici per ogni anno di corso.

L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli e per esami.

La frequenza è obbligatoria sia per i corsi sia per i laboratori.